

*Allegato C del verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vallarsa
del 29 novembre 2023*

Regolamento per la concessione dei prestiti di solidarietà e sull'onore

Approvato nel consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2023

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la concessione dei prestiti di solidarietà e sull'onore.

Articolo 2

Il prestito consiste in un'erogazione in denaro, senza interessi, concessa dalla Fondazione Vallarsa tramite la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto o altro primario istituto bancario, per un periodo concordato e nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per far fronte a spese previste dall'articolo 4 a persone residenti in Vallarsa, imprese con sede legale ed operanti in Vallarsa, enti ed associazioni aventi sede legale e operanti in Vallarsa

Articolo 3

Possono beneficiare del prestito

- a) studenti che frequentino l'università o corsi di istruzione post scuola secondaria;
- b) imprese, associazioni ed enti con sede legale ed operanti in Vallarsa nei primi cinque anni dall'inizio dell'attività;
- c) imprese, associazioni ed enti con sede legale ed operanti in Vallarsa interessate da processi di ristrutturazione o da crisi del comparto cui appartengono;
- d) singoli o associazioni residenti e/o con sede ed operanti in Vallarsa che intraprendano iniziative con significative ricadute sull'ambiente e/o sulla comunità della Vallarsa;
- e) persone residenti in Vallarsa, o imprese con sede legale ed operanti in Vallarsa che attraversino momenti di difficoltà finanziaria in conseguenza di circostanze impreviste.

Articolo 4

Le categorie di spese ammissibili devono essere coerenti con la finalità della Fondazione ed essere finalizzate al miglioramento culturale e/o sociale e/o economico del richiedente.

Le categorie di spese ammissibili devono altresì rappresentare un investimento rilevante ove rapportato con le possibilità del soggetto richiedente e non rientrare in categorie di spese ripetitive. In ogni caso le spese ammissibili anche in relazione alle caratteristiche del soggetto richiedente devono essere tali da non provocare distorsioni nel mercato del credito.

La domanda per la concessione del prestito può essere presentata dai soggetti di cui ai punti a), b), c), d) dell'art.3, per spese non ancora effettuate oppure sostenute entro i dodici mesi antecedenti la data di presentazione. Le domande dei soggetti del punto e) dell'art.3 possono essere presentate in qualsiasi momento.

Articolo 5

1. Il prestito d'onore può variare da un minimo di € 1.000 (mille/00euro) ad un massimo di €10.000 (diecimila/00 euro) in funzione delle necessità dei richiedenti.

2. Il prestito è concesso per un periodo non superiore ad anni 5 (cinque). Tale termine potrà essere aumentato per situazioni particolari.
3. La domanda può essere reiterata qualora nel corso della durata prevista per la concessione del prestito il beneficiario abbia rimborsato completamente il prestito concesso.

Articolo 6

1. Il prestito di solidarietà per residenti e imprese può variare da un minimo di € 1.000 (mille/00 euro) ad un massimo di € 20.000 (ventimila/00 euro) in funzione delle necessità dei richiedenti.
2. Il prestito di solidarietà per enti no-profit ed associazioni di cui al punto e) dell'art.3 può arrivare fino ad un massimo di € 70.000 (settantamila/00 euro) in funzione delle necessità dei richiedenti.
3. Il prestito è concesso per un periodo non superiore ad anni cinque. Tale termine potrà essere aumentato per situazioni particolari.
4. La domanda può essere reiterata qualora nel corso della durata prevista per la concessione del prestito il beneficiario abbia rimborsato completamente il prestito concesso.

Articolo 7

1. L'interessato presenta domanda di concessione del prestito alla Fondazione Vallarsa.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede all'istruttoria della domanda presentata, acquisendo anche informazioni per vie brevi e di tipo informale, e, in caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di concessione del prestito; successivamente comunica alla banca convenzionata, l'ammontare del prestito e la sua durata.
3. La banca convenzionata eroga il prestito al beneficiario in un'unica soluzione.

Articolo 8

1. Sono a carico del beneficiario del prestito:
 - a) il rimborso alla banca della quota capitale attraverso il pagamento di rate concordate con il beneficiario;
 - b) gli oneri tributari imposti per legge;
 - c) il rimborso alla banca degli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento;
 - d) il rimborso alla banca della quota residua del prestito e della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte in caso di decadenza dal beneficio;
 - e) il rimborso alla banca del prestito residuo e di tutti gli interessi maturati in caso di revoca del beneficio.
2. Sono a carico dell'ente gestore:
 - a) il rimborso alla banca degli interessi sul prestito concesso;
 - b) la restituzione alla banca delle rate del prestito non ancora versate dal beneficiario nel caso di mancato recupero da parte della banca medesima;
 - c) oneri per la spesa di gestione della pratica.

Articolo 9

1. La Fondazione Vallarsa, in caso di accertata impossibilità per il beneficiario di provvedere con regolarità al pagamento delle rate del prestito concesso, dichiara la decadenza del prestito.
2. In tale caso il beneficiario è tenuto a rimborsare alla banca la quota di prestito non ancora restituita maggiorata della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte.

Articolo 10

1. La Fondazione Vallarsa revoca il prestito qualora accerti:
 - a) la non rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e la reale situazione accertata a seguito di controlli successivi da parte dell'ente gestore;
 - b) la mancata effettuazione della spesa per la quale è stato concesso il prestito.
2. Nei casi individuati dal comma 1 il beneficiario deve rimborsare alla banca il prestito residuo, maggiorata degli interessi che l'ente gestore è tenuto a corrispondere.